

COMUNE di AMATRICE

PROVINCIA di RIETI



Piano di Protezione Civile Comunale

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano di Emergenza Comunale deve essere concepito come uno strumento dinamico e operativo a tutti gli effetti e, come tale, necessita di verifiche e aggiornamenti periodici.

L'aggiornamento periodico è necessario per poter gestire con efficacia e immediatezza le situazioni di emergenza che sono modificate dai cambiamenti territoriali, sociali e organizzativi.

Lo schema di aggiornamento del Piano è organizzato come segue:

- **redazione delle procedure standard:** coincide con la redazione iniziale del Piano, culminando con l'elaborazione di una matrice attività/responsabilità dove è individuato "chi fa che cosa", per ciascuna attività dell'intervento, a partire dalla fase di preallarme, fino alla gestione dell'emergenza :-
 - chi è il Responsabile dell'attività (R.A);
 - chi deve fornire il Supporto tecnico (S.T);
 - che deve essere informato (I);
- **addestramento:** è l'attività necessaria affinché tutte le strutture operative facenti parte del sistema di protezione civile siano messe al corrente delle procedure pianificate dal Piano, perché queste risultino pronte ad applicare quando previsto;
- **applicazione:** tenuto conto che la varietà degli scenari non consente di prevedere in anticipo tutte le opzioni strategiche e tattiche, il momento in cui il Piano viene realmente messo alla prova è quando viene applicato nella realtà; in questo caso il riscontro della sua efficacia potrà essere immediatamente misurato e potranno essere effettuati adattamenti in corso d'opera.
Per essere efficace, il Piano di Emergenza, deve essere obbligatoriamente e periodicamente aggiornato ogni qualvolta si verificano mutamenti nell'assetto territoriale, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi individuati, ovvero siano modificati elementi costitutivi significativi (risorse disponibili, Enti coinvolti, ecc.).

Il Piano attuale descritto di seguito è stato predisposto dal Comune di Amatrice

1. INTRODUZIONE

1.1. OBIETTIVI DEL PIANO

La legge n°225 del 24 febbraio 1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con l'importante compito di *“tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo dei danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi”*.

Tale legge disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, gli Enti pubblici, la Comunità Scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata.

Negli ultimi anni la pianificazione di emergenza ha visto un radicale mutamento dei criteri di riferimento, puntando sempre più l'attenzione verso un'analisi degli scenari di rischio e delle procedure ad essi collegate.

La “Direttiva Regionale per la Pianificazione degli Enti locali” ha come principale obiettivo quello di fornire indicazioni metodologiche e un'architettura generale di riferimento che aiutino gli Enti locali nel processo di redazione di Piani di Emergenza efficaci e pratici.

Lo scopo principale della stesura di un *Piano di Emergenza Comunale*, partendo dall'analisi delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio del territorio e dell'assistenza alla popolazione.

Conseguentemente è fondamentale l'analisi dei fenomeni, naturali e non, che sono potenziali fonti di pericolo per la struttura sociale e per la popolazione.

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.2.1. Legislazione nazionale

La normativa di riferimento in materia di Protezione Civile fa riferimento alla **legge 24/2/1992 n°225**, “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”.

Tale normativa prevede, per la prima volta, la nascita di un servizio della protezione civile, atto a tutelare l'integrità della vita, le attività e gli insediamenti antropici e l'ambiente dal pericolo o dai danni derivanti da calamità naturali od altre catastrofi.

Il Servizio Nazionale e le sue attività sono promosse e coordinate dal Ministro per il

coordinamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle azioni delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra organizzazione pubblica o privata presenti nella nazione italiana.

L'art.3 della L.225/92 estende il concetto di protezione civile anche alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio: la previsione consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi; la prevenzione consiste nelle attività atte a ridurre al minimo il verificarsi degli eventi calamitosi.

Attività di protezione civile vere e proprie sono naturalmente i soccorsi delle popolazioni sinistrate ed ogni attività diretta al superamento delle emergenze connesse ai vari eventi.

Il superamento dell'emergenza dovrà essere ottenuto anche con iniziative di ricostruzione ed altre iniziative atte a rimuovere gli ostacoli per una ripresa delle normali condizioni di vita.

Il Dipartimento di protezione civile predispone i programmi nazionali di previsione e prevenzione, i programmi di soccorso ed i piani nazionali per l'attuazione di tutte le misure di emergenza.

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispongono inoltre per la esecuzione di periodiche esercitazioni ed impartiscono indirizzi ed orientamenti per l'utilizzazione del volontariato.

Lo stato di emergenza al verificarsi di eventi gravi è deliberato dal Consiglio dei Ministri.

L'attuazione delle attività di protezione civile è condotta secondo le rispettive competenze precisate nel seguito, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità Montane, mentre concorrono alle stesse attività gli enti pubblici, gli istituti di ricerca scientifici, i cittadini ed i gruppi associati di Volontariato civile, gli ordini ed i collegi professionali.

Organi centrali del Servizio Nazionale della protezione civile sono la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile ed il Consiglio nazionale della protezione civile.

Le strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile sono:

- il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco quale componente fondamentale;
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi Tecnici Nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- le organizzazioni del Volontariato;

- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (C.N.S.A.) del C.A.I.

L'art.12 della L.225/92 individua le competenze in materia di protezione civile delle Regioni.

Le **Regioni** provvedono a predisporre ed attuare i programmi regionali di previsione e prevenzione, avvalendosi di un Comitato Regionale di protezione civile.

Le **Province**, ai sensi dell'art.13 della legge in argomento, partecipano all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio Nazionale di protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati.

Compito delle stesse Province è anche la predisposizione ed attuazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

In ogni Provincia deve all'uopo essere istituito un Comitato provinciale di protezione civile, del quale fa anche parte un rappresentante del Prefetto.

Il **Prefetto**, sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio provinciale curandone l'attuazione.

Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi o di catastrofi o di eventi che necessitano dell'intervento di più amministrazioni, il Prefetto informa il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Giunta Regionale, ed assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei vari comuni.

Compiti del Prefetto sono anche l'adozione di tutti gli interventi necessari ad attuare i primi soccorsi ed il controllo sull'attuazione, da parte delle strutture di altri enti ed istituzioni tenute al soccorso.

Il **Comune** è l'ente che deve dotarsi, nel rispetto delle indicazioni regionali, di strutture comunali di protezione civile. Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

Nel contesto normativo attuale riveste grande importanza l'opera del volontariato, disciplinata dal **DPR 613/94** il quale, oltre che prevedere le modalità di accesso ai contributi statali da parte dei volontari, norma la partecipazione delle stesse associazioni ai piani di protezione civile.

Importante è in particolare l'art.10 del DPR 613/94 in cui è previsto che in caso di impiego autorizzato dal Dipartimento della protezione civile o dalla locale Prefettura, in attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione tecnico-pratica, dei gruppi e delle associazioni di volontariato, agli stessi sia garantito:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- la copertura assicurativa;

- il rimborso spese del carburante consumato e dei danni subiti dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati.

Lo schema operativo e la distribuzione delle funzioni previste dalla Legge 225/92 vengono radicalmente innovati dalla **Legge 15 marzo 1997, n.59** (c.d. Bassanini) nonché dal **Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112**.

Quest'ultima disposizione di legge, in particolare, rivoluziona, con gli art.107- 108-109 il quadro ordinamentale ed organizzativo nella materia della protezione civile, individuando con nettezza le funzioni mantenute dallo Stato e quelle conferite alle Regioni e agli Enti locali.

L'art. 107 elenca specificatamente i compiti che hanno rilievo nazionale.

L'art 108 indica, invece, le funzioni amministrative conferite alle Regioni ed agli Enti locali, con un criterio che si fonda sulla tassativa enunciazione dei compiti dello Stato (art.107) e sull'ampia, non circoscritta e residuale competenza generale dei cennati Enti territoriali per tutti i restanti compiti.

L'art.109 prevede, poi, il riordino di strutture operative centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da attuarsi con appositi D.P.R.-

Il D.Lgs.112/98 attribuisce alle **Regioni** il compito di dettare "direttive per i piani di emergenza provinciali, comunali e intercomunali". Questo risulta in particolare dal comma 1, lett. b) punto 2, e lett. C) punto 3, dell'art.108 del decreto legislativo 112, e sembra delineare una nuova funzione della Regione come ente di orientamento, programmazione, indirizzo e controllo di attività che sempre più vengono svolte operativamente dagli Enti territoriali più vicini al cittadino, cioè Provincia e Comune. La Regione tuttavia si propone – proprio in seguito al D. Lgs.112/98 – come capofila organizzativo di un insieme di Enti e Istituzioni, coordinandone l'attività e anzi orientandola verso la prevenzione del rischio e la collaborazione sinergica in emergenza.

Ai **Comuni** vengono attribuite le funzioni relative:

- all'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi
- all'adozione di tutti i provvedimenti per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, compresi quelli per la preparazione dell'emergenza
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza e alla loro attuazione
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale

Con la riforma della struttura del Governo, operata dal **D. Lgs. 300/99**, un nuovo soggetto assume un ruolo primario e determinante sulla scena istituzionale della protezione civile in Italia:

l' Agenzia nazionale della Protezione Civile.

Questo organismo riassume in sé tre strutture fondamentali di livello nazionale:

- il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio presso il Ministero dell' Interno
- il Servizio Sismico Nazionale presso il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali (attualmente dipendente dal Ministero dei Lavori Pubblici).

L' Agenzia avrà un ruolo primario per la gestione delle emergenze nazionali eventi di tipo c) ex art 2 L.225/92, ma non solo. Il fatto di poter essere attivata dal Prefetto per le emergenze di tipo b), cioè il livello provinciale, e al limite anche per gli eventi di tipo a), cioè il livello locale (si presume, qualora il Sindaco chiedesse l' intervento del Prefetto), fa dell' Agenzia un soggetto che può operare di fatto a tutto campo, indipendentemente dalle volontà locali.

Il Prefetto resta il cardine della struttura di comando della protezione civile, secondo l' art. 14 della L.225/92, anche se il D.Lgs. 300/99 accentua il suo ruolo come coordinatore delle Forze dell' Ordine rispetto al ruolo di coordinatore di forze tecnico - operative.

Con il **D.L. 7 settembre 2001 n.343**, viene cancellata l' Agenzia nazionale della Protezione Civile, al suo posto torna il Dipartimento, incaricato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Altresì vengono apportate modifiche alla legge – quadro sugli incendi boschivi (art.3).

All' articolo 5 vengono individuate quelle che sono le competenze del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile. Allo stesso articolo si dice: “nell' ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile”, inoltre “Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall' Agenzia di protezione civile, già prevista dall' art.79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300”.

La **legge n.401 del 9 novembre 2001** ha convertito in legge il Dl 343/2001 che abolisce l' Agenzia Nazionale di Protezione Civile. La gestione delle emergenze dovute a calamità naturali torna, secondo la nuova normativa, nella sfera delle competenze del Dipartimento, incardinato nella struttura della presidenza del Consiglio dei Ministri (art.5 “il Presidente del Consiglio determina le politiche di protezione civile e detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile”).

L'art.2 (comma 2) conferisce inoltre all'Anpa (Agenzia nazionale per l'ambiente) le funzioni dei servizi tecnici nazionali (ai sensi dell'art.15 della legge 241 del 7 agosto 1990) escluso quello sismico.

1.2.2. Legislazione regionale

La presenza della Regione nella Protezione Civile è stabilita a livello nazionale dalla **L. 996 del 8/12/70** e dal relativo regolamento di esecuzione (**D.P.R. n. 66/81**).

L'art. 7 della legge n. 996 infatti afferma: "In ogni capoluogo di Regione è istituito con decreto del Ministero per l'Interno, il Comitato Regionale per la protezione civile".

Il Comitato è composto dal Presidente delle amministrazioni provinciali della regione e dai Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, o loro delegati, dall'Ispettore Regionale dei Vigili del Fuoco, dal Direttore dell'ufficio regionale della protezione civile e dal rappresentante della Croce Rossa Italiana. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, esperti e rappresentanti di altri enti e istituzioni operanti nell'ambito regionale.

Il regolamento di esecuzione della legge n. 996 indica le competenze dei Comitati Regionali, competenze che sono poi riprese anche all'art. 12 della l. 24-2-92 n. 225.

La Regione Lazio con la Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 37 ha istituito il servizio di Protezione Civile Regionale.

Successivamente con la Legge Regionale 10 aprile 1991, n. 15 ha apportato alcune modifiche alla sopracitata legge regionale n. 37/1985.

Nella Legge Regionale viene precisato che gli interventi di protezione civile consistono in attività di previsione, di prevenzione e di emergenza per le seguenti ipotesi di rischio:

- 1) eventi sismici;
- 2) disastri idrogeologici;
- 3) nubifragi e mareggiate;
- 4) eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni;
- 5) incendi boschivi ed incendi di grandi dimensioni;
- 6) diffusione o dispersione di prodotti chimici, radioattivi, tossici o comunque tali da produrre gravi alterazioni all' ambiente;

7) ogni altra calamita', anche non causata da eventi naturali, che non sia riservata alla esclusiva competenza dello Stato.

All'interno dell'attuazione della sopracitata Legge le province partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile.

Partecipano, altresì, all'attuazione del piano regionale pluriennale di protezione civile provvedendo, in particolare, ai seguenti compiti:

a) rilevazione e raccolta dei dati tecnico - scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale;

b) **(3)**;

c) raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso, ai mezzi ed agli edifici di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettere e), f), g) e h);

d) approntamento di sistemi di controllo ed allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi collegati con il sistema regionale permanente di guardia di cui al precedente articolo 17;

e) coordinamento dei piani comunali ed intercomunali secondo le linee del piano regionale di cui al precedente articolo 4.

Le province provvedono a trasmettere alla Regione Lazio, Presidenza della Giunta, i dati, i documenti e le notizie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

Al verificarsi dell'evento calamitoso le province predispongono, nel proprio ambito territoriale, in conformita' alle direttive regionali emanate ai sensi del successivo articolo 23 e di intesa con i settori regionali decentrati opere e lavori pubblici, il collegamento del centro operativo provinciale, con il centro operativo regionale di cui al precedente articolo 18 e con i centri operativi comunali di cui al successivo articolo 22 per il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza sanitaria e sociale intraprese dai comuni e dalle associazioni di volontariato ed effettuano accertamenti per la definizione dei danni fornendone immediata comunicazione alla Regione.

Nel sistema regionale di Protezione civile i comuni partecipano alla predisposizione del piano regionale pluriennale di protezione civile, formulando osservazioni e richieste di modifica in merito alla proposta del piano stesso

Partecipano, altresì, all'attuazione del suddetto piano provvedendo in particolare ai seguenti compiti:

a) rilevazione nell'ambito comunale dei dati tecnico - scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio, e successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

b) trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai

fini della raccolta delle notizie;

c) organizzazione dei gruppi di volontariato di protezione civile;

d) predisposizione dei piani comunali di emergenza sulla base del piano regionale.

Al verificarsi dell' evento calamitoso i comuni provvedono, in conformita' alle direttive regionali:

a) a dare immediata comunicazione alla provincia ed alla Regione delle situazioni di pericolo venutesi a determinare, precisandone il luogo e la natura e fornendo una prima sommaria valutazione dei danni subiti dalle persone e dai beni;

b) ad attivare tempestivamente, in conformita' alle direttive regionale emanate ai sensi del successivo articolo 23 ed in stretto raccordo con i centri operativi provinciali e regionali, un apposito centro operativo comunale per organizzare i servizi, il personale, compreso quello di gruppi di volontariato comunale, ed i mezzi ritenuti necessari per fronteggiare l' evento calamitoso e prestare la necessaria attivita' di soccorso ed assistenza sanitaria e sociale;

c) a trasmettere alla provincia ed alla Regione ogni informazione sullo stato di emergenza e sullo svolgimento dei soccorsi.

1.2.3. Quadro normativo di riferimento

Vengono di seguito riportati i principali riferimenti legislativi in materia di protezione civile.

Anno Estremi

1926 R.D. 9/12/26 n.2389 Disposizione Servizi di Pronto Soccorso

1962 L.25/11/1962 n.1684 normativa anti - sismica

1970 L. 8/12/70 n.996 Norme sul soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamita'

1974 D.M. 27/5/74 Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza

1974 L. 2/02/1974 n.64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"

1976 L..26/4/76 n.176 Istituzione servizio sismico

1978 L. 11/7/78 n.382 Concorso delle FF.AA. alle operazioni di soccorso

1980 L. 22/12/80 n.874 Conversione in legge del D.L. 26/11/80 n.776

1981 D.P.R. 6/2/81 n.66 Regolamento Esecuzione L.8/12/70 n.996

1983 L. 1075/83 n.180 Interpretazione autentica art. 1 l.n.938 23/12/82

1984 D.P.C.M.14/9/84 Organizzazione del Dipartimento di Protezione Civile

1984 D.P.C.M.16/10/84 Costituzione EMERCOM

1985 D.M. 15/10/85 Istituzione della PROCIVILARIA

1987 L.R. 11/04/1987, n° 37 – Istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio

1987 L. 19/11/87 Conversione in legge del D.L. 19/09/84 n. 384

1988 D.P.R. 175/88 Attuazione della direttiva CEE n.82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della L. 16/04/1987, n.183

1989 L. 18 maggio 1989 n.183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo

1990 D.P.C.M. 13/2/90 n. 112 Regolamento del Dipartimento Protezione Civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1990 L. 8 giugno 1990 n.142 - Ha esteso alle province competenze in materia di difesa del suolo, prevenzione delle calamità, tutela e valorizzazione delle risorse idriche relativamente agli aspetti di interesse provinciale.

1990 D.M. 12/6/90 Censimento 1990 dei gruppi, enti e organismi di volontariato di P.C.

1990 L. 3 agosto 1990 n.253 Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n.183.

1991 L. 11/8/91 n. 266 Legge quadro sul volontariato

1992 L. 24/2/92 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile

1992 D.P.R. 27/3/92 Determinazione livelli sanitari di emergenza

1993 D.P.R. 30/1/93 n. 50 Costituzione e funzionamento del Consiglio Nazionale di P.C.

1993 D.P.R. 30/1/93 n. 51 Disciplina ispezioni interventi di emergenza

1993 L.R. 28/06/93, n. 29 - Legge regionale sul volontariato

1994 L. 5/1/94 n. 37 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche

1994 Circolare del Dip. Prot. Civile n. 1/DPC/94 EMER. del 11/03/94 "Richiesta di interventi del Dip. della P.C. in conseguenza di calamità naturali"

1994 Circolare della PCM n. 2/DPC/SGC/94 del 13/4/94: "Criteri per la elaborazione dei piani di emergenza"

1994 D.P.R. 21/9/94 n. 613 Associazioni di volontariato

1995 Circolare del P.C.M. n. 01768 U.L. del 16/11/94 "Istituzione dell'elenco delle associazioni di Volontariato di protezione civile".

1996 D.M. 16/1/96 Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi.

1997 D.M. 14/2/97 Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.

1998 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1998, n.429 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"

1998 Ordinanza PCM 12/6/98 n.2788 Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale.

1999 Decreto Legislativo n.112/98 Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n°59

1998 Legge 3 agosto 1998, n.267 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania

1999 DCR 30 luglio 1999, n.300 Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59

1999. Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 - Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento

1999. DCR 17 agosto 1999, n.334 Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
2000 D.L. 12 ottobre 2000, n.279 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre"

2000 Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi.

2001 DPR 8 febbraio 2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

2001 D.L. 7 settembre 2001, n.343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile".

2001 L. 9 novembre 2001, n.401 "Decreto - legge 7 settembre 2001, n.343, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n.401)

2003 Ordinanza 20 marzo 2003, n.3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

1.2.4. Organismi di Protezione Civile

Organismi di programmazione:

Consiglio Nazionale della Protezione Civile

E' l'organo che determina i criteri di massima relativi a:

- programmi di previsione e prevenzione delle calamità
- piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare i soccorsi
- impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile
- elaborazione delle norme in materia di protezione civile

Tale Consiglio è presieduto dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Esso è costituito da:

- Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati
- Presidenti delle Giunte Regionali e delle provincie autonome
- Rappresentanti dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità Montane
- Rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato

Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi

E' un organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge 225/92 ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti.

La Commissione è composta dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori di rischio.

Della Commissione fanno parte anche tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Comitati Regionali

Istituiti con Decreto del Ministro dell'Interno, composti dal Presidente della Giunta Regionale, o da un suo delegato che lo presiede, e dai presidenti delle Amministrazioni Provinciali delle Regioni, dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati, dall'Ispettore regionale dei VVF, dall'Ispettore dell'Ufficio Regionale per la protezione civile, e dal rappresentante della CRI.

Comitati Provinciali

Presieduto dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato. Di tale Comitato deve far parte anche un rappresentante del Prefetto.

Esso ha il compito di partecipare all'organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile assicurando lo svolgimento di censimenti e elaborazioni dei dati interessanti la protezione civile, la predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione.

Organismi di coordinamento dell'emergenza:

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

Ha il compito di:

- raccogliere e valutare le informazioni relative all'evento;
- preavvertire e porre in stato di allarme le Amministrazioni e gli Enti aventi compiti di intervento;
- provvedere, nell'ambito della provincia, ai servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, coordinando le attività svolte da tutte le Amministrazioni pubbliche, dagli Enti e dai privati;
- valutare l'entità dei mezzi del personale necessario a fronteggiare gli eventi con efficacia e tempestività;
- smistare agli Enti di competenza, previa valutazione delle priorità, le richieste di intervento pervenute;
- ricevere tutte le comunicazioni delle Unità di soccorso per eseguire e valutare, momento per momento, l'evolversi della situazione;

- promuovere il rapido ripristino dei servizi essenziali;
- tenere collegamenti costanti con la Sala Operativa del Ministero dell'Interno e la Sala Operativa del Dipartimento della Protezione Civile;
- annotare tutte le offerte provenienti dai privati cittadini, di mezzi e materiali utili, predisponendone l'eventuale impiego.

Centri Operativi Misti (C.O.M.)

Sono unità di assistenza tecnica, amministrativa e logistica ai comuni colpiti, costituite dal Prefetto nel caso in cui la situazione richieda l'attivazione di operazioni a livello intercomunale o comunale.

Operano a livello locale come proiezioni del CCS.

Sono dislocati nel Municipio del Comune capo settore o del Comune colpito (quando il COM riguarda un unico comune) oppure in altri locali idonei, sia pubblici, sia privati, la cui immediata disponibilità dovrà essere garantita dal Sindaco.

Vengono attivati in permanenza 24 ore, fino alla cessazione dello "stato di allarme".

Centro Operativo Combinato (C.O.C.)

E' uno strumento di direzione e coordinamento degli interventi di protezione civile che viene costituito in situazioni di emergenza su disposizione Ministeriale, con rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati alle operazioni di soccorso facenti parte della commissione interministeriale tecnica.

Organismi operativi di emergenza:

Comitato Operativo della Protezione Civile

Assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, ed in particolare:

- esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti;
- valuta le notizie, i dati, e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
- coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso;
- promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

2. ANALISI DEL TERRITORIO

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Coordinate Geografiche:- Latitudine 42° 37' 45,77" N - Longitudine 13° 17' 18,14" E

Il territorio del Comune di Amatrice è ubicato nella “Conca Amatriciana” a circa 60 Km da Rieti, capoluogo di Provincia, ed occupa una superficie pari a 174,43 Km². I Comuni confinanti, da nord e procedendo in senso orario, sono:-

ad EST:- Cortino (TE) – Crognaleto (TE) – Rocca S. Maria (TE) – Valle Castellana (TE).

a NORD:- Accumoli (RI)

ad OVEST:- Cittareale (RI)

a SUD-EST:- Campotosto (AQ)

a SUD:- Monteverde (AQ)

- Il territorio comunale ha una quota minima di 750 metri ed una quota massima di 2.458 metri sul livello del mare.

2.1.1 Dati comunali sintetici

• *Vie di accesso*

Il comune di Amatrice si raggiunge principalmente:

- da Rieti tramite la SS 4 Salaria percorrenza Km 60;

- da L’Aquila tramite la SR 260 picente percorrenza Km 60;

- da Ascoli Piceno tramite la SS 4 Salaria percorrenza Km 60;

- da Teramo tramite la SR 577 per Campotosto percorrenza Km 70.

Sono agevolmente transitabili anche alcune strade secondarie evidenziate sulla cartografia di collegamento tra le varie frazioni del comune provinciali e comunali.

• *Popolazione*

La popolazione complessiva ammonta a 2.702 abitanti (alla data del 30 giugno 2012).

• *Reticolo idrografico*

Sul territorio comunale di Amatrice la rete idrografica si caratterizza per la presenza di torrenti caratterizzati da forte pendenza e di un’asta principale fiume Tronto.

Tutti i torrenti e ruscelli, tra i quali i maggiori sono il torrente “Castellano” il torrente “La Neia” oltre al ruscello denominato “Rio Scandarello” immissario del “LAGO artificiale di SCANDARELLO”, - sfociano nel fiume Tronto che sorge alla pendici del Monte “La Laghetta” e percorre il territorio del Comune di Amatrice, in direzione Accumoli – per poi attraversare i comuni di : Arquata del Tronto – Acquasanta - Ascoli Piceno, fino a sfociare nel mare Adriatico.

2.1.2. Viabilità principale e secondaria

Sulla **carta di sintesi della pericolosità** viene indicata la rete stradale principale e secondaria che interessa l’intero territorio del comune.

Le arterie principali che percorrono il territorio del comune di Amatrice sono la S.S. n° 4 Salaria - la S.R. per L’Aquila (ex S.S. 260) e la S.R. per Campotosto (ex S.S. 577)

Non sono presenti linee ferroviarie.

2.2. ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI

2.2.1 Premessa

Con il termine “rischi” si vogliono raggruppare tutti i possibili eventi di qualsiasi natura che possono arrecare danno all’uomo e/o all’ambiente circostante

Solitamente si separano i cosiddetti rischi naturali da quelli tecnologici, però, contrariamente a quanto comunemente ritenuto, i rischi “naturali” sono comunque spesso dipendenti dall’uomo che, anche quando non è responsabile del verificarsi dell’evento (terremoto, eruzione vulcanica), può, con il suo comportamento, influenzare le conseguenze (es. tipologia costruttiva delle case in zone a rischio sismico).

Naturalmente tutti i rischi non hanno la stessa probabilità di verificarsi sul territorio comunale; per tale motivo, sulla base delle informazioni raccolte, si è concentrata l’attenzione sui rischi che realmente possono accadere nel comune di Amatrice.

2.2.2. Rischio geologico e idrogeologico

Per quanto concerne l’individuazione delle aree interessate da rischi di tipo idraulico e idrogeologico si è fatto riferimento alle notizie acquisite circa fenomeni di dissesto verificatisi in passato e dalla cartografia del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

Frane, smottamenti e crollo massi

Per quanto concerne eventuali problemi di instabilità dei versanti si segnala sul territorio alcuni fenomeni particolarmente significativi, già censiti nel PAI:

- **Amatrice Capoluogo costone a Nord zona Ristorante Roma Orfanotrofio Femminile costone a Sud in prossimità lottizzazione Santarelli**
- **Loc. Casale Bucci Alto**
- **Loc. Casali della Meta**
- **Loc. Cossito_**
- **Loc. Poggio Vitellino**
- **Loc. Roccapassa**
- **Loc. Cornillo Nuovo**

le caratteristiche dei terreni alluvionali sabbiosi limosi depositatesi su formazioni più consolidate li rendono infatti generalmente instabili .

Si segnala tuttavia la necessità, da parte dell’amministrazione comunale, di porre particolare attenzione nell’approvazione di progetti pubblici o privati, subordinando gli stessi agli esiti di una relazione geotecnica e geologica che garantisca la funzionalità del complesso opere-terreni e per il mantenimento della sua stabilità.

• Alluvioni

Sulla base di quanto riportato sullo studio geologico del territorio comunale i problemi di allagamento messi in evidenza dalla “Carta di sintesi PAI” sono

riconducibili principalmente alle aree di seguito descritte loc. lo Scoiattolo e loc. area Golenale in prossimità dell'abitato di Cornillo Nuovo

Potenziati allagamenti possono verificarsi sul torrente Castellano prima del ponte a tre occhi per ritardo nella evacuazione delle portate di piena causate da restringimento della sezione defluente e dalla vegetazione ripariale.

Il fiume Tronto si presenta con importante sviluppo di essenze arboree di alto fusto nate nella golena le quali in caso di piena riducono e/ostacolano il regolare deflusso delle acque, quest'ultime in prossimità dell'abitato di Cornillo Vecchio potrebbero straripare senza comunque pericolo per la popolazione. Si segnala altresì il torrente di Cossito che in occasione di intense precipitazioni e/o rilasci dalle opere di presa poste a quota 1200 dell'Enel diventa impetuoso e minaccioso per la frazione di Cossito.

Ricordiamo altresì che da parte dell'Enel negli anni 1945/50 venne realizzato un canale di gronda a quota 1200 per alimentare il vicino lago di Campotosto, tramite tale opera furono derivate importanti portate dai torrenti dei Monti della Laga per il predetto lago, tale opera svolge funzione regolatrice delle portate rilasciate limitando le piene a valle, potenziali rischi possono verificarsi in occasione di lavori di manutenzione e/o intasamento delle opere di presa.

2.2.3. Rischio sismico

Il rischio sismico di un determinato territorio è l'espressione dei danni attesi prodotti da un terremoto in un dato sito, e deriva dall'interazione tra la pericolosità sismica e la vulnerabilità sismica dello stesso (quest'ultima esprime la propensione di un edificio a subire danni in seguito ad un terremoto, ed è variabile in funzione delle caratteristiche costruttive dell'edificio stesso).

L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”* stabilisce l'appartenenza del comune di Amatrice alla zona sismica 1 (rischio sismico elevato); le zone sono state fissate con numerazione decrescente con l'intensità del sisma atteso.

In adempimento all'articolo 2 comma 2 di tale Ordinanza *“per le opere i cui lavori siano già iniziati, e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data dell'ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1”*.

La stessa ordinanza definisce l'obbligo di procedere ad una verifica *“sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia*

degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”.

Pericolosità sismica

La pericolosità sismica varia in funzione della sua sismicità intrinseca (espressa dalle caratteristiche sismotettoniche e dalle modalità di rilascio di energia alla sorgente) e di altri fattori. Questi ultimi, che dipendono dalle caratteristiche geomorfologiche, litologiche, geotecniche e idrogeologiche esistenti, possono dare luogo a fenomeni di amplificazione sismica locale).

Il Comune di Amatrice è storicamente un territorio frequentemente interessato da eventi sismici. La tabella allegata illustra la sequenza dei terremoti rilevanti ed attestati nel breve e lungo periodo.

E' pertanto evidente la rilevanza del rischio sismico del territorio come d'altronde attestato dalla classificazione in zona 1 (elevato rischio sismico) del Comune di Amatrice.

Si deve rilevare altresì che l'edilizia abitativa e non del territorio comunale è per lo più risalente all'Ottocento e ristrutturata con vari interventi risalenti al Novecento, gli interventi in cemento armato e la sua diffusione è sicuramente riconducibile agli interventi realizzati dopo il 1960 pertanto il rischio sismico è alto lo testimonia i danni riportati dall'edilizia pubblica e privata causati dal sisma del 1979 e da ultimo del 2009 che interessò la città dell'Aquila. Senza dubbio la tipologia costruttiva (muratura portante in pietrame locale) influenza in maniera determinante la vulnerabilità degli edifici esistenti con potenziali rischi per la popolazione in soprattutto nei piccoli borghi e anche nel Capoluogo caratterizzati da vie strette senza slarghi.

Nelle frazioni spesso la viabilità di accesso e di esodo è garantita da una unica strada di accesso va pertanto opportunamente monitorata la viabilità in caso di eventi calamitosi.

Sono state predisposte per le singole frazioni le indicazioni di massima ove poter organizzare le aree di attesa e le vie di esodo;

2.2.4. Incidenti stradali

In generale, i pericoli derivanti dalle attività di trasporto si possono manifestare tanto all'interno quanto all'esterno del sistema dei trasporti, costituito dalle infrastrutture, dai veicoli, dal personale addetto, nonché dai suoi utenti.

La difesa dal rischio trasporti si esercita secondo i seguenti criteri:

previsione: interventi di pianificazione a lungo termine sui veicoli e sui sistemi di trasporto (costruzione di nuove infrastrutture più sicure, attuazione di politiche che favoriscono l'impiego di modalità di trasporto meno soggette a rischio, ecc.);

prevenzione: interventi organizzativi a breve termine o "in tempo reale" per il controllo delle attività di trasporto finalizzati ad evitare, in ogni condizione, il superamento di una soglia di massimo rischio ammissibile;

emergenza: provvedimenti finalizzati a conoscere con tempestività le caratteristiche dell'evento calamitoso e le necessità di soccorso nonché ad attuare gli interventi necessari per limitare i danni a persone e cose e per superare la fase di pericolo.

In funzione del volume e dell'intensità del traffico la principale arteria che attraversa il territorio del comune di Amatrice è rappresentata dalla S.S. n° 4 Salaria.

All'interno del territorio comunale sono presenti altre strade interessate in maniera significativa da flussi di continuo traffico pesante, in particolare la S.R. 260 "Picente" per L'Aquila che attraversa anche il centro storico di Amatrice capoluogo, a tutt'oggi privo di variante.

2.2.5. Transiti di sostanze pericolose

Nel caso di trasporto di merci pericolose, le azioni intraprese per l'attuazione pratica degli interventi, sono indirizzate sulle seguenti linee:

- monitoraggio: conoscenza delle caratteristiche delle merci pericolose, delle loro modalità di trasporto, nonché della posizione e delle condizioni fisiche dei carichi mobili pericolosi lungo la rete, al fine della *previsione dei rischi* connessi e della definizione delle misure di *prevenzione dei danni*;

- mappatura: conoscenza delle caratteristiche delle reti di trasporto e delle attrezzature di supporto per il trasporto delle sostanze pericolose, in relazione alla *previsione* delle situazioni di rischio attivo (ossia quando le attività di trasporto determinano l'insorgere di pericoli per l'incolumità delle popolazioni non direttamente coinvolte nelle attività stesse) e alla definizione delle conseguenti misure di *prevenzione*.

Gli scenari che si possono riferire a questa tipologia di incidenti sono vari; per semplicità vengono classificati facendo riferimento ai possibili effetti sull'ambiente e sulle persone.

C'è da tenere conto che in genere gli scenari si verificano assieme (esempio: incendio di una sostanza infiammabile che provoca il rilascio di una sostanza tossica).

SCENARI DESCRIZIONE EFFETTI SULL'AMBIENTE POSSIBILI EFFETTI DIRETTI SULLE PERSONE

ESPLOSIONE

L'incidente trova origine o nella natura delle sostanze trasportate o nel tipo di trasporto (esempio in contenitori sottopressione).

- Sovrapressioni (onde d'urto)
- Proiezioni di frammenti

RILASCIO DI TOSSICI NELL'ARIA

Dai vettori incidentati si liberano gas o vapori che si disperdono nella zona circostante in funzione dell'orografia, del vento e della natura del vapore

- Nube tossica
- Contaminazione persistente del terreno e delle cose

RILASCIO DI TOSSICI O INQUINANTI NELL'ACQUA

Dai vettori incidentati si disperdono nei vicini corsi d'acqua sostanze che recano pregiudizio alla flora e alla fauna, ma anche alle attività collegate al corso d'acqua

- Inquinamento (indiretti):

irrigazione;

approvvigionamento idrico

INCENDIO Le sostanze trasportate in caso di incidente possono incendiarsi e propagare le fiamme all'ambiente circostante

- Incendio SI

CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

In caso d'incidente di mezzi trasportanti sostanze radioattive si può rompere la schermatura

- Contaminazione:

esposizione a radiazioni ionizzanti

2.3. INFRASTRUTTURE ESPOSTE AI RISCHI

Sulla carta di sintesi delle infrastrutture vengono ubicate tutte le infrastrutture esposte, totalmente o marginalmente, agli effetti dei fenomeni considerati ed in particolare gli *edifici strategici e particolarmente vulnerabili*.

2.3.1 Edifici strategici

M: Municipio Corso Umberto I, n° 70 e di Sede distaccata Via Roma n° 38 tel 0746- 83081 – fax 0746- 825682

2.3.2. Edifici particolarmente vulnerabili

Viene riportato di seguito un elenco di edifici che, per la presenza di particolari categorie di persone (bambini, anziani, ecc.) e/o per la possibile presenza contemporanea di numerose persone, sono giudicati particolarmente vulnerabili nel caso di eventi di tipo calamitoso.

- 1- Scuola Materna - Elementare e Media – Viale Saturnino Muzii - Amatrice
- 2- Liceo Scientifico –Viale “P.G. Minozzi” - Amatrice
- 3- Ospedale civile “Francesco Grifoni” – Via Picente - Amatrice
- 4- Casa di Riposo – “P.G. Minozzi” – Viale “P.G. Minozzi – Amatrice
- 5- Municipio Corso Umberto I, n° 70 - Amatrice
- 6- Municipio Via Roma, n° 38 - Amatrice
- 7- Istituto Femminile in Via Grifoni – Amatrice.
- 8-Edifici di culto: Chiesa di S. Francesco, S. Agostino, S. Emidio

Per quanto concerne la distribuzione degli invalidi civili e di altre categorie di persone particolarmente vulnerabili sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali la lista aggiornata completa di indirizzo dei soggetti anziani non autosufficienti che vivono da soli e hanno patologie complesse, e di quelli ultrasettantacinquenni.

2.4. RISORSE UMANE E STRUMENTALI

2.4.1. Comune

Gli uffici comunali risultano così ripartiti:

Centralino Unico tel 0746-83081

I dipendenti in servizio presso gli uffici comunali sono i seguenti:

Segretario Comunale - Dott.ssa Maria Laura Leoncini

Responsabile Uffici Finanziario - Foffo Mariano

Responsabile Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata - Ing. Romeo Amici Tel 347/2910538

Responsabile Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni e LL PP- Geom. Danilo Salvetta Tel
3343980832

Responsabile della Polizia Municipale - Com.te Gianfranco Salvatore Tel. 333.3333545

Ufficio Stato Civile – Elettorale – Protocollo - Lopez Gianfranco Tel 3478654279

Ufficio Segreteria: Sig.ra Adriana Franconi Tel 331/9717606

Ufficio Ragioneria - Serafini Tiziana e Narcisi Adele

Personale addetto ai servizi esterni

Autisti:

Bortolotti Corrado; tel 333/9472767

Palombini Pier Luigi; tel 333/3769790

Papa Gerardo. Tel 333/9533095

Capo Operaio:- Cosatto Massimo tel 338/7929690

Operai:- n° 10 (dieci)

GRUPPI LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE:-

- Rangers “Monti della Laga” Responsabile Valentini Marcello Tel 392.8857097

- A. N. A.– Sede di Amatrice – Responsabile D’Angelo Fabio Tel 335.8044676

- A.N.P.A.N.A. Guardie Ecozoofile – Responsabile Serafini Alessio Tel 340.5410254

- C.A.I. Sezione di Amatrice – Responsabile Salvetta Marco Tel. 339.4731194

Le attrezzature di proprietà comunale utilizzabili in caso di emergenza sono:

Fiat Ducato - Fiat Panda 4x4 - Pick-up; - Fiat sedici 4 x 4;

N° 3 autobus per trasporto misto n. posti ;

Benati (pala meccanica con escavatore);

Fiat Brava (concessa all’ANPANA);

n. due lame sgombero neve

n. 1 spandisale

Le attrezzature presenti in magazzino sono:

n. 4 decespugliatori - n. 2 motosega - n. 2 soffiatori - n. 2 trapani - n. 1 pompa per diserbo -

n. 3 badili - n. 3 pale - n. 1 cassetta porta attrezzi - n. 3 picconi - n. 1 mazza

n. 3 rastrelli - n. 2 zappe - n. 1 piede di porco

attrezzi vari

cartelli stradali vari per regolamentare il traffico

2.4.2. Ditte di “somma urgenza”

In caso di emergenza è importante il reperimento delle risorse distribuite sul territorio.

Il Comune potrà stipulare convenzioni con le ditte cosiddette “*di somma urgenza*” per la propria fornitura- in caso di emergenza- di mezzi speciali quali autocarri, autospurghi, ruspe, bob cat e altre macchine per il movimento terra, materiali e attrezzi quali sacchetti, sabbia, pale, picconi etc.

Sul territorio comunale di Amatrice si segnala attualmente la presenza delle seguenti Ditte in possesso di tali caratteristiche:

- 1) R.G. Costruzioni s.c.r.l. tel 335/6121173 attrezzatura escavatore 300 ql miniescavatore 160 ql. terna gommata, camion 400 ql. carrello per movimentazione mezzi ;

- 2) Galli Paolo tel 339/2036081 attrezzatura escavatore 300 ql. - miniescavatore 160 ql. terna gommata, camion 400ql carrello per movimentazione mezzi ;
- 3) Di Marco Andrea tel 339/1990863 attrezzatura escavatore 300 ql miniescavatore 160ql. terna gommata, camion 400ql carrello per movimentazione mezzi ;
- 4) Ciancaglioni Alvaro tel 329/4229479 attrezzatura, terna gommata, attrezzatura Impresa Edile artigiana;
- 5) Galli Walter tel 0339/3601887 soccorso stradale ;
- 6) Clementi Giorgio tel 338/3329195 attrezzatura, terna gommata, attrezzatura Impresa Edile artigiana;
- 7) Di Marco Ivano tel 339/7726994 attrezzatura, miniescavatore camion con gru 150 ql. attrezzatura Impresa Edile artigiana;

2.5. AREE E EDIFICI UTILIZZABILI IN EMERGENZA

2.5.1. Elenco aree _____

Sulla **carta di sintesi delle infrastrutture** vengono localizzate le aree utilizzabili in fase di emergenza.

Le aree di emergenza sono luoghi all'interno dei quali vengono svolte le attività di soccorso alla popolazione durante un'emergenza.

Vengono distinte due tipologie di aree sulla base delle attività che in ciascuna di esse dovranno essere svolte:

- aree di attesa
- aree di accoglienza o ricovero

- *Aree di attesa*

In considerazione delle caratteristiche degli abitati del Comune di Amatrice, piccole frazioni o case sparse, e del Capoluogo le aree di attesa sono individuabili negli spazi liberi della viabilità esistente se opportunamente ampi da garantire la sicurezza della popolazione in alternativa immediatamente fuori i centri abitati.

In particolare si segnalano:

in Amatrice capoluogo:

- Piazza A. Sagnotti;
- Piazza Donatori di Sangue.
- Area Campo Sportivo
- Parco Don Minozzi in via Picente

- *Aree di ricovero*

Sono le aree in cui può essere sistemata la popolazione costretta ad abbandonare la propria casa, per periodi più o meno lunghi, a seconda del tipo di emergenza.

In particolare si segnalano:

in Amatrice capoluogo:

- Campo sportivo in terra battuta presso Palazzetto dello Sport di via picente
- Area case popolari loc. S. Cipriano
- Parco Don Minozzi in Via Picente;
- Parcheggio in località Lagozzo sosta camper.

AREA UTILIZZO ATTUALE UBICAZIONE SUPERFICIE (mq)

R1 - Campo Sportivo Comunale - 6.000 mq circa -

In considerazione della alta incidenza di rischi di carattere idraulico e idrogeologico per il territorio comunale di Amatrice si è manifestata la necessità di identificare specifiche aree di attesa per la popolazione (luoghi sicuri nei quali viene fatta raccogliere la popolazione nel caso di evacuazioni preventive), individuando al tempo stesso le aree di ricovero generale site in località Amatrice Capoluogo, Via Picente.

La scelta delle zone di utilizzo sono in relazione con le caratteristiche di bassa incidenza di rischio idraulico ed idrogeologico delle zone.

Anche in relazione al rischio sismico, e alla non prevedibilità dell'evento, le aree indicate saranno utilizzate quali aree di ricovero per la popolazione in considerazione dell'assenza di strutture sopraelevate o di altri rischi connessi con gli eventi sismici.

CARATTERISTICHE DELL'AREA

AREA R1

Uso attuale Campo da calcio – Campo di Calcetto e Pista di Pattinaggio

Delimitazione esterna Recinzione esterna

Ubicazione Loc. Campo Sportivo Comunale

Strutture accessorie Spogliatoi, Bagni e locale deposito

Destinazione prevista Area di ricovero popolazione

Ostacoli interni Nessuno

Vie di accesso - da S.R. per L'Aquila (ex SS 260) - larghezza 8 metri circa)

Tipo di fondo Campo da calcio in terra battuta e piastra cementata

Superficie (mq) 6.000 mq ca.

Illuminazione - Presente

Accessi carrai - Da S.R. per L'Aquila (ex S.S. 260)

Prese d'acqua Presenti

2.5.2. Aree e piazzole atterraggio elicottero

Aree utilizzabili per il decollo e l'atterraggio di elicotteri sono collocate presso campo sportivo comunale – in erba – ubicato in adiacenza all'area R1 ; eliporto di recente costruzione sito in Amatrice, in Via P.G. Minozzi.

2.5.3. Strutture di accoglienza

Da segnalare la presenza, sul territorio comunale di Amatrice, delle seguenti strutture che in caso di necessità possono accogliere la popolazione:-

| | |
|---|----------|
| Scuola materna – Elementare e Media – Viale Saturnino Muzii - | Amatrice |
| Palazzetto dello Sport – Via Picente per L'Aquila - | Amatrice |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Albergo “Roma” – Via dei Bastioni – | Amatrice | Posti letto n° 79 |
| Albergo “Il Castagneto” – Via del Castagneto – | Amatrice | Posti letto n° 40 |
| Albergo “La Conca” - Via della Madonnella – | Amatrice | Posti letto n° 24 |
| Albergo “Da Giovannino” – | Fraz. S. Cipriano | Posti letto n° 16 |
| Albergo “La Fontana” – | Fraz. S. Cipriano | Posti letto n° 18 |
| Villaggio Turistico “Lo Scoiattolo” -. Loc. Ponte a Tre Occhi” | | Posti letto n° 50 |
| Agriturismo “Il Casaletto” - | Amatrice | Posti letto n° 10 |
| Agriturismo “Amatrice” – | Loc. S. Cipriano | Posti letto n° 25 |
| Azienda agrituristica “D’Apostolo” – | Fraz. S. Giorgio | Posti letto n° 10 |
| Agriturismo “Kristal della Laga” – | Fraz. Varoni | Posti letto n° 14 |
| Agriturismo “Fattoria Santarelli” – | Fraz. Torrita | Posti letto n° 10 |
| Agriturismo “La Grotta” – | Fraz. Scai | Posti letto n° 06 |
| Agriturismo “S. Clemente” – | Fraz. Retrosi | Posti letto n° 06 |
| Casa Vacanze “Villa Retrosi” – | Fraz. Retrosi | Posti letto n° 12 |
| Casa Vacanze “Monti Della Laga” | Fraz. Retrosi | Posti letto n° 18 |
| Casa Vacanze “Villa Sommati” | Fraz. Sommati | Posti letto n° 02 |
| Casa vacanze “Valentini Royal Villas” | Fraz. Torrita | Posti letto n° 06 |
| Casa vacanze “Valentini Royal Villas II” | Fraz. Torrita | Posti letto n° 06 |
| Affittacamere “Country House” | Fraz. Conche | Posti letto n° 11 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Affittacamere “Country House S. Giorgio” | Fraz. S. Giorgio | Posti letto n° 08 |
| B & B “La locanda di Adriana” | Fraz. S. Cipriano | Posti letto n° 06 |
| B & B “La casa degli innamorati” | Fraz. Sommati | Posti letto n° 06 |
| B & B “Villa Sanguigni” | Fraz. Bagnolo | Posti letto n° 06 |
| Struttura ricettiva “Il Chiostro” | Fraz. S. Giusta | Posti letto n° 51 |
| Istituto “P.G. Minozzi” – | Amatrice | |
| Istituto Femminile “P.G. Minozzi” – | Amatrice | |
| Monastero “S. Caterina” | Fraz. Scai | |

3. GESTIONE DELL’EMERGENZA

3.1. RUOLI E PROCEDURE

3.1.1. Albero decisionale

Alle emergenze classificabili fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il **Comune** con i propri mezzi.

Nel caso in cui la natura e la dimensione dell’evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l’intervento del **Prefetto**.

Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche rilevanti e tali da non poter essere affrontate da forze di livello provinciale, il Prefetto richiede l’intervento dello **Stato** attraverso la struttura nazionale di protezione civile (Dipartimento della Protezione Civile).

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il **Sindaco** deve darne immediata comunicazione alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile regionale, nonché alla Prefettura, e ne informa i responsabili per tutta la durata dell’emergenza.

Nel caso in cui le *Amministrazioni locali* possiedano sistemi di monitoraggio dei rischi, e questi prevedano il verificarsi di una situazione di emergenza, l’informazione di preannuncio deve essere immediatamente comunicata, nell’ordine, al Sindaco del Comune interessato, alla Sala Operativa del Servizio Protezione Civile regionale e al Prefetto competente per il territorio, per le determinazioni del caso in ordine alla valutazione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’evento atteso, nonché per le operazioni di cui ai precedenti punti.

Si riporta di seguito un *diagramma* che evidenzia le principali attività che il **Sindaco**, autorità di protezione civile, deve organizzare per fornire la prima risposta di protezione civile.

.....

.....

.....